



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 15 luglio 2021
(OR. en)

10860/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0234 (NLE)**

**VISA 164
MIGR 150
RELEX 667
IRAQ 1
COMIX 388**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	15 luglio 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 414 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti dell'Iraq

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 414 final.

All.: COM(2021) 414 final



Bruxelles, 15.7.2021
COM(2021) 414 final

2021/0234 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti dell'Iraq**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

A norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 2, del codice dei visti¹, la Commissione valuta periodicamente la cooperazione dei paesi terzi in materia di riammissione e riferisce al Consiglio almeno una volta all'anno.

Il 10 febbraio 2021 la Commissione ha adottato la sua valutazione, basata sui dati del 2019 e sulle informazioni fornite dagli Stati membri dell'UE e dai paesi associati Schengen, e ha trasmesso la relazione² al Consiglio.

Sulla base dell'analisi di cui sopra e tenendo conto delle relazioni generali dell'Unione con il paese terzo interessato, la Commissione può concludere che quest'ultimo non collabora sufficientemente e che pertanto occorre intervenire. In questo contesto è bene osservare che la riammissione dei propri cittadini è un obbligo a norma del diritto internazionale.

In caso di cooperazione insufficiente, a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del codice dei visti, la Commissione presenta una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che sospende l'applicazione di alcune disposizioni del codice dei visti nei confronti dei cittadini di tale paese terzo. La Commissione continua ad adoperarsi costantemente per migliorare la cooperazione con il paese terzo interessato.

- **Il caso dell'Iraq**

Nella relazione summenzionata la Commissione ha osservato che i processi di identificazione producono risultati insoddisfacenti o nulli per gli Stati membri che emettono più di due terzi delle decisioni di rimpatrio riguardanti cittadini iracheni e raramente portano al rilascio di documenti di viaggio. Le autorità irachene cooperano solo per i rimpatri volontari e in casi del tutto eccezionali (cittadini iracheni condannati per un reato) per i rimpatri forzati. Inoltre nonostante l'accordo di partenariato e cooperazione UE-Iraq concluso nell'agosto 2018, l'obbligo previsto da tale accordo di riammettere i propri cittadini presenti illegalmente sul territorio dell'altra parte non è rispettato. Quattro Stati membri hanno stretto accordi bilaterali, che raramente vengono rispettati o che sono rispettati solo per quanto riguarda i rimpatri volontari o i cittadini iracheni condannati per un reato.

Dall'istituzione del dialogo informale UE-Iraq sulla migrazione nel 2017, l'UE e gli Stati membri sono impegnati a lavorare con l'Iraq su questo fronte. Nelle quattro riunioni tenutesi finora nel quadro del dialogo, il rimpatrio e la riammissione sono sempre stati tra le priorità dall'ordine del giorno e l'UE ha continuamente espresso preoccupazione per il livello insoddisfacente di cooperazione dell'Iraq in materia di riammissione. Nell'ultima riunione (tenutasi a febbraio 2021), l'Iraq ha riconfermato che non intende collaborare in materia di rimpatri non volontari.

¹ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

² COM(2021) 55 final (EU Restricted).

In tale contesto l'UE ha manifestato alle autorità irachene il crescente livello di insoddisfazione tra gli Stati membri e le possibili conseguenze del mancato miglioramento della situazione, anche nel corso di una riunione con l'ambasciata irachena a Bruxelles (maggio 2021) e in una lettera congiunta dell'alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e del commissario per la migrazione indirizzata ai ministri iracheni degli affari esteri, dell'interno e della migrazione e degli sfollati (giugno 2021). Una copia della lettera è stata consegnata al primo ministro Kadhemi il 17 giugno 2021.

Tali misure non hanno finora portato a risultati concreti né a una cooperazione duratura sulla base degli indicatori di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 2, nemmeno per quanto riguarda l'identificazione tempestiva di persone che soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati membri, il rilascio di documenti di viaggio e l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio. Sulla base di quanto precede, considerando le misure adottate finora dalla Commissione per migliorare il livello di cooperazione e tenendo conto delle relazioni generali dell'UE con l'Iraq, si ritiene che la cooperazione del paese con l'UE in materia di riammissione non sia sufficiente e che occorra intervenire.

- **Le relazioni generali dell'Unione con l'Iraq**

Le relazioni tra l'Unione e l'Iraq si fondano sull'accordo di partenariato e cooperazione entrato in vigore nel 2018. La strategia dell'UE per l'Iraq (2018) ribadisce l'impegno dell'UE a favore di un partenariato UE-Iraq forte e a sostegno delle autorità irachene nella fase di ricostruzione e nell'affrontare i fattori politici, sociali ed economici alla base dell'instabilità nel paese. L'UE è un importante partner economico e di sicurezza per l'Iraq. La cooperazione in materia di migrazione è ampia e si concentra in particolare sulla governance della migrazione, che comprende la gestione delle frontiere, la migrazione e lo sviluppo, la migrazione irregolare e il rimpatrio. Dette questioni sono discusse nel dialogo informale sulla migrazione di cui sopra; l'ultima riunione nel quadro di tale dialogo si è svolta nel febbraio 2021.

Nel giugno 2021, nel corso di dibattiti ad alto livello tra l'UE e l'Iraq, quest'ultimo si è dichiarato pronto a impegnarsi con gli Stati membri in materia di rimpatri e riammissioni, compreso per i rimpatri volontari. Il primo passo della Commissione sarà sostenere gli sforzi in tal senso.

- **Le misure in materia di visti**

Ambito delle misure

La decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe sospendere temporaneamente l'applicazione di alcune disposizioni del codice dei visti nei confronti dei cittadini iracheni. La sospensione, tuttavia, non si applica ai familiari dei cittadini (mobili) dell'UE soggetti alla direttiva 2004/38/CE³ e dei cittadini di paesi terzi che godono di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi terzi interessati, dall'altro.

³ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

Contenuto delle misure in materia di visti

La mancata cooperazione dell'Iraq in materia di riammissione giustifica l'attivazione di tutte le misure di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del codice dei visti: sospensione della possibilità di derogare ai requisiti relativi ai documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare di cui all'articolo 14, paragrafo 6, sospensione del periodo generale di 15 giorni di calendario per il trattamento delle domande di cui all'articolo 23, paragrafo 1 (che di conseguenza esclude anche l'applicazione della norma sulla proroga di tale periodo fino a un massimo di 45 giorni in singoli casi), sospensione del rilascio di visti per ingressi multipli a norma dell'articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater, e sospensione dell'esenzione facoltativa dal pagamento dei diritti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, lettera b).

Periodo di applicazione delle misure in materia di visti

Il codice dei visti stabilisce che le misure in materia di visti si applicano temporaneamente, ma non prevede alcun obbligo di indicare un periodo specifico di applicazione di tali misure nella decisione di esecuzione. Tuttavia, a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 6, la Commissione valuta continuamente i progressi nella cooperazione in materia di riammissione, sulla base degli indicatori di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, anche per quanto riguarda l'identificazione tempestiva di persone che soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati membri, il rilascio di documenti di viaggio e l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio. La Commissione riferisce se possano essere constatati miglioramenti sostanziali e duraturi nella cooperazione con il paese terzo interessato in materia di riammissione e, tenendo conto anche delle relazioni generali dell'Unione con detto paese terzo, può presentare al Consiglio una proposta intesa ad abrogare o modificare la decisione di esecuzione. Se invece le misure in materia di visti in conformità della decisione di esecuzione si sono rivelate inefficaci, si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di attivare la seconda fase del meccanismo (di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera b)).

Inoltre, a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 7, entro sei mesi dall'entrata in vigore della decisione di esecuzione la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi conseguiti nella cooperazione del paese terzo in questione in materia di riammissione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La decisione proposta è coerente con l'insieme di norme armonizzate della politica comune in materia di visti che disciplinano le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'UE promuove un approccio globale alla migrazione e agli sfollamenti forzati, basato su valori e responsabilità condivisi. Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo prevede lo sviluppo e l'approfondimento di partenariati mirati, vasti ed equilibrati per promuovere la cooperazione su tutti gli aspetti pertinenti:

- fornire protezione a coloro che ne hanno bisogno e sostegno ai paesi e alle comunità ospitanti;

- creare opportunità economiche e affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati;
- sostenere i partner nel rafforzamento della gestione e della governance della migrazione;
- promuovere la cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione;
- sviluppare l'offerta di percorsi legali verso l'Europa.

La cooperazione tra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è un elemento importante di tale politica. Per rafforzare tali partenariati globali e garantire la piena cooperazione dei paesi terzi, l'UE deve mobilitare tutti gli strumenti disponibili, compresi la cooperazione allo sviluppo, il commercio o i visti.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

n.p.

- **Proporzionalità**

Le misure proposte, volte a stimolare l'Iraq a migliorare la cooperazione in materia di riammissione dei migranti irregolari, sono proporzionate all'obiettivo perseguito. Tali misure non influenzano la possibilità del richiedente di chiedere e ottenere un visto, ma riguardano alcuni aspetti della procedura di rilascio o l'importo dei diritti per i visti.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

n.p.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

n.p.

- **Assunzione e uso di perizie**

n.p.

- **Valutazione d'impatto**

n.p.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

n.p.

- **Diritti fondamentali**

Le misure proposte non pregiudicano la possibilità di richiedere e ottenere visti e rispettano i diritti fondamentali dei richiedenti, in particolare il rispetto della vita familiare.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

n.p.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

n.p.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

n.p.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

n.p.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti dell'Iraq

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)⁴, in particolare l'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra⁵, entrato in vigore il 1° agosto 2018, ribadisce l'obbligo consuetudinario per entrambe le parti di riammettere i propri cittadini presenti illegalmente sul territorio dell'altra parte (articolo 105, paragrafo 3). L'Iraq non rispetta tale obbligo, come attesta la sua dichiarazione di non voler cooperare in materia di rimpatri non volontari. Gli Stati membri devono inoltre far fronte a una scarsa cooperazione da parte dell'Iraq in tutti gli aspetti del processo di rimpatrio.
- (2) La Commissione ha ripetutamente invitato l'Iraq a migliorare la cooperazione in materia di riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e a dare piena attuazione alle disposizioni sulla riammissione dei propri cittadini previste nell'accordo di partenariato e cooperazione UE-Iraq, in particolare nel quadro del dialogo informale sulla migrazione tra l'UE e l'Iraq (istituito nel 2017), nonché in occasione di scambi orali e scritti con i rappresentanti del governo iracheno, esprimendo chiaramente una crescente preoccupazione al riguardo e illustrando le possibili conseguenze del mancato miglioramento della cooperazione in materia di riammissione.
- (3) Considerate le misure adottate finora dalla Commissione per migliorare il livello di cooperazione e le relazioni generali tra l'Unione e l'Iraq, si ritiene che la cooperazione dell'Iraq con l'Unione in materia di riammissione non sia sufficiente e che occorra pertanto intervenire.

⁴ GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

⁵ [GU L 204 del 31.7.2012, pag. 20](#) (testo dell'accordo) e GU L 203 del 10.8.2018, pag. 1 (decisione del Consiglio relativa alla conclusione).

- (4) È quindi opportuno sospendere temporaneamente l'applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 per i cittadini iracheni. Si ritiene che questa sia l'azione più efficace da intraprendere al fine di incoraggiare le autorità irachene a intraprendere le azioni necessarie per migliorare la cooperazione in materia di riammissione. La sospensione temporanea non si applica ai cittadini iracheni che presentano domanda di visto e che sono familiari di un cittadino dell'Unione cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il paese terzo, dall'altra.
- (5) Le misure temporaneamente sospese sono stabilite all'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del codice dei visti: sospensione della possibilità di derogare ai requisiti relativi ai documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare di cui all'articolo 14, paragrafo 6, sospensione del periodo generale di 15 giorni di calendario per il trattamento delle domande di cui all'articolo 23, paragrafo 1 (che di conseguenza esclude anche l'applicazione della norma sulla proroga di tale periodo fino a un massimo di 45 giorni in singoli casi), sospensione del rilascio di visti per ingressi multipli a norma dell'articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater, e sospensione dell'esenzione facoltativa dal pagamento dei diritti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, lettera b).
- (6) In virtù dell'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ attua tali limitazioni e condizioni. La presente decisione non pregiudica l'applicazione di detta direttiva, che estende il diritto di libera circolazione ai familiari, indipendentemente dalla loro cittadinanza, quando raggiungono o accompagnano il cittadino dell'Unione. La presente decisione non si applica pertanto ai familiari di un cittadino dell'Unione soggetti alla direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra.
- (7) Avendo deciso di attuare nel proprio ordinamento giuridico il regolamento (CE) n. 810/2009 che si basa sull'*acquis* di Schengen, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca è vincolata ad attuare la presente decisione in forza del diritto internazionale.
- (8) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del

⁶ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

Consiglio⁷; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

- (9) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio⁸.
- (10) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen⁹ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio¹⁰.
- (11) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen¹¹, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE¹².
- (12) La presente decisione costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011,

⁷ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁸ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

⁹ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

¹⁰ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

¹¹ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

¹² Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Ambito

1. La presente decisione si applica ai cittadini dell'Iraq soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³.
2. Essa non si applica ai cittadini dell'Iraq esentati dall'obbligo del visto a norma dell'articolo 4 o 6 di tale regolamento.
3. La presente decisione non si applica ai cittadini dell'Iraq che presentano domanda di visto e che sono familiari di un cittadino dell'Unione cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il paese terzo, dall'altra.

Articolo 2
Sospensione temporanea dell'applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CE)
n. 810/2009

L'applicazione delle seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 è temporaneamente sospesa:

- (a) articolo 14, paragrafo 6;
- (b) articolo 16, paragrafo 5, lettera b);
- (c) articolo 23, paragrafo 1;
- (d) articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater.

Articolo 3

Destinatari

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

¹³ Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (codificazione) (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*